

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 25 marzo 2025.

Proroga del termine di conclusione e di rendicontazione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del servizio nazionale di protezione civile e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare l'art. 5, comma 3;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c);

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare l'art. 80, comma 21;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», e in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli

a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 11, comma 4-*sexies*, con il quale è stato disposto che, a partire dall'anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», e in particolare l'art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale si è stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici;



Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e in particolare l'art. 1, comma 140;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e in particolare l'art. 1, comma 1072;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2023, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208 del 27 ottobre 2023;

Visto in particolare l'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208 del 27 ottobre 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale vengono attribuite alla Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, tra gli altri ivi indicati, compiti e funzioni nei seguenti ambiti di materie: a) svolgimento delle attività relative ai piani e ai programmi di investimento per l'edilizia scolastica, comprese le attività di monitoraggio della spesa e di supporto agli enti locali nell'esecuzione degli interventi; b) gestione e monitoraggio dei finanziamenti relativi dell'edilizia scolastica, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visto la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile 14 settembre 2005 recante «Norme tecniche per le costruzioni»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008 recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, del 31 marzo 2010, n. 3864, del 19 maggio 2010, n. 3879, del 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 (di seguito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015), su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché sono state ripartite, su base regionale, le risorse relative alle annualità 2014 e 2015;

Visto l'art. 2, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, che stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie relative alle annualità 2016 e seguenti è effettuata con appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle disponibilità finanziarie a favore delle regioni e delle province autonome beneficiarie nonché sulla base degli eventuali aggiornamenti dei livelli di rischio sismica delle scuole esistenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;



Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, con il quale sono state ripartite le risorse relative all'annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, pari a complessivi 80 milioni, tra le regioni e individuati i criteri di selezione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, con il quale sono stati finanziati, ai sensi della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica rientranti in alcuni piani regionali per un valore complessivo pari ad euro 58.111.670,63;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, prevede che la durata dei lavori autorizzati non può eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 ottobre 2019, n. 847, con il quale sono stati approvati i piani regionali relativi all'Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise e Toscana per un valore complessivo pari ad euro 13.431.872,68;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 ottobre 2019, n. 847, prevede che la durata dei lavori autorizzati non può eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 marzo 2020, n. 179, con il quale sono stati approvati i piani regionali delle Regioni Marche e Umbria per un valore complessivo pari ad euro 4.278.722,68;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 marzo 2020, n. 179, prevede che la durata dei lavori autorizzati non può eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;

Considerato che l'art. 4, comma 1, dei suddetti decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847, 13 marzo 2020, n. 179, prevedono che il mancato rispetto del termine di durata dei lavori costituisca un'ipotesi di revoca del finanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 marzo 2023, n. 49, con il quale sono stati differiti al 31 marzo 2024 il termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici finanziati con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943, e 30 gennaio 2017, n. 43 (Annualità I), 29 dicembre 2017, n. 1048 (Annualità II) e 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847, e 13 marzo 2020, n. 179 (Piani 2018-2021).

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 marzo 2024, n. 48, con il quale è stato differito al 31 marzo 2025 il termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici finanziati con i decreti del 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847, e 13 marzo 2020, n. 179 (Piani 2018-2021);

Dato atto che con nota prot. DGFIEDS n. 507 del 30 gennaio 2025, la Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche ha avviato una ricognizione volta a verificare la conclusione dei citati interventi, prevedendo quale termine ultimo per il riscontro la data del 14 febbraio 2025;

Dato atto che, a fronte dei sessantasette interventi finanziati, è pervenuto riscontro alla predetta ricognizione esclusivamente per trentuno interventi, in relazione ai quali è emersa la necessità di disporre una proroga del termine di conclusione e rendicontazione degli interventi;

Dato atto che in ragione del riscontro parziale alla citata ricognizione, si pone dunque la necessità di disporre una proroga del termine di ultimazione e di rendicontazione per tutti gli interventi finanziati;

Considerato che sulle tempistiche di realizzazione degli interventi hanno sicuramente inciso in maniera negativa le criticità prodotte dall'aumento dei costi dei materiali che, in alcuni casi, hanno determinato anche la necessità di espletare delle nuove procedure di gara;

Considerate altresì, le istruttorie con esito negativo effettuate dal Ministero sulla documentazione implementata da alcuni enti locali nella piattaforma di monitoraggio e rendicontazione;

Considerato che, in ossequio alle disposizioni dei citati decreti autorizzativi, l'esito negativo delle predette istruttorie non ha consentito al Ministero di procedere con le erogazioni delle risorse riconosciute;

Considerato che i citati finanziamenti sono destinati all'adeguamento antisismico degli edifici scolastici, che costituisce una priorità per garantire la sicurezza degli studenti e di tutti i soggetti che quotidianamente frequentano tali ambienti;

Ritenuto necessario garantire l'interesse pubblico al completamento degli interventi di adeguamento alla normativa antisismica al fine di assicurare la sicurezza delle scuole e degli ambienti di apprendimento;

Considerato che gli enti locali hanno già percepito parte del finanziamento riconosciuto e che, pertanto, sarebbero obbligati alla restituzione delle somme percepite in caso di revoca del finanziamento a causa del mancato rispetto del termine di conclusione degli interventi attualmente previsto;


Ritenuta quindi la necessità, nonché l'opportunità, di operare una proroga del termine di conclusione dei lavori da ultimo individuato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 marzo 2024, n. 48;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine di conclusione e rendicontazione

1. Per le ragioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, e in ragione dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il termine ultimo per il completamento degli



interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica è prorogato, dal 31 marzo 2025 al 31 dicembre 2025, per tutti gli interventi autorizzati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847, e 13 marzo 2020, n. 179 - Piani 2018-2021. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2025, gli enti locali beneficiari devono altresì concludere la relativa rendicontazione nella piattaforma di monitoraggio e rendicontazione.

2. La proroga di cui al comma 1 è disposta a condizione che siano stati rispettati i termini di aggiudicazione del 31 gennaio 2021, per gli interventi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, e 9 ottobre 2019, n. 847, e del 7 maggio 2021 per gli interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 marzo 2020, n. 179.

3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 è causa di revoca del finanziamento concesso.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2025

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 661

25A02400

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 febbraio 2025.

Differimento dell'entrata in vigore dell'imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, l'articolo 106, paragrafo 2;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità e, in particolare, gli articoli 16 e 17;

Vista la Comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)», pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, serie C 194 del 17 giugno 2017;

Visto il decreto ministeriale dell'11 luglio 2023, n. 166 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 31 agosto 2023, con il quale si impongono oneri di servizio pubblico sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa, a partire dal 1° marzo 2024;

Rilevato che, al momento della richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea dell'informativa di imposizione, la Commissione europea ha sollevato alcune perplessità in merito all'imposizione stessa, più in particolare in merito alla scelta delle due destinazioni e in relazione alla sussistenza di un fallimento del libero mercato tale da giustificare gli OSP;

Ritenuto necessario procedere agli approfondimenti dovuti al fine di superare le osservazioni della Commissione europea;

Visti i decreti ministeriali del 20 febbraio 2024, n. 45 e del 6 novembre 2024, n. 264 con i quali si è posticipato, rispettivamente al 1° novembre 2024 e al 1° maggio 2025, il termine iniziale fissato per l'avvio dell'imposizione;

Considerato che l'attività di approfondimento, e il conseguente esame da parte degli uffici della CE ha richiesto una tempistica incompatibile anche con la decorrenza degli OSP in ultimo fissata a partire dal 1° maggio 2025;

Considerate la corrispondenza e le interlocuzioni intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ENAC e la Regione Siciliana, svoltesi in ultimo nel corso dell'incontro convocato dal MIT in data 7 febbraio 2025;

Vista la nota della Regione Siciliana prot. n. 5399 del 10 febbraio 2025 con la quale la regione evidenzia la volontà, condivisa con le altre amministrazioni pubbliche nel corso del già menzionato incontro, di differire il termine iniziale degli OSP ad una nuova data che tenga conto anche delle esigenze di programmazione dei vettori aerei e che viene individuata nel 1° novembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. L'articolo 3 del decreto ministeriale dell'11 luglio 2023, n. 166 è sostituito dal seguente:

«1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 2 diventano obbligatori a partire dal 1° novembre 2025.»

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. www.mit.gov.it

Roma, 19 febbraio 2025

Il Ministro: SALVINI

25A02401

